

COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE FINANZE

Scrittura privata n.

**Proroga contratto di locazione ad uso abitativo ai sensi
dell'art. 2, comma 1 della Legge 9.12.1998 n. 431.**

L'anno duemiladiciassette il giorno ____ del mese di giugno, in Anacapri nella sede

Municipale, tra: =====

1) La **d.ssa Adele Ipomea**, nata ad Anacapri il 13/01/1966, responsabile del Settore Finanze del Comune di Anacapri, nel cui esclusivo interesse interviene nel presente atto e presso la cui sede domicilia per la funzione – P. I.V.A. 00511550634; =====

2. – La **sig. Vitiello Anna**, nata a Pompei il 19/05/1937 e residente in Anacapri alla
Via La Vigna n. 61, Cod. Fiscale: VTLNNA37E59G813S, in prosieguo indicata
come «conduttrice»; =====

In presenza dei testimoni, necessari perché la Sig.ra Vitiello è analfabeta, nelle
persone di: Palumbo Barbara, nata a Napoli il 14/09/1972 e residente in Capri alla
Via Acquaviva n. 36; Esposito Francesca nata a Capri il 02/09/1973 e residente in
Anacapri alla Via Catena n. 13.

P R E M E S S O

- che con determina n. 99 del 07/05/2009, veniva è stato concesso in locazione alla
Sig.ra Vitiello Anna l'appartamento per uso abitazione di circa mq. 67, sito alla via
La Vigna n. 61, dietro corresponsione di un canone mensile anticipato di Euro
270,00 (duecentosettanta/00) a carico della conduttrice, per un periodo di quattro
anni a decorrere dal 1° giugno 2009; ==

	Il pagamento del canone non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni	
	della conduttrice, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, anche	
	di una sola rata, può dar luogo alla rescissione del contratto. =====	
	Il canone di locazione dovrà essere aggiornato annualmente del 75% della	
	variazione degli indici ISTAT a partire dalla fine del 1° anno. =====	
	Sono a totale carico della conduttrice le spese per le utenze di energia elettrica e	
	fornitura d'acqua. =====	
	Art. 5 . – Destinazione degli immobili locati.	
	L'appartamento oggetto della presente locazione deve essere destinato	
	esclusivamente per uso abitativo della conduttrice e del proprio nucleo familiare.	
	E' vietata la sublocazione, anche parziale. =====	
	La conduttrice dichiara di aver visitato la casa locatagli e di averla trovata idonea	
	all'uso convenuto e, così, di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle	
	chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. =====	
	Art. 6 . – Riparazioni.	
	La conduttrice si impegna a realizzare a propria cura tutti i lavori, di ordinaria	
	manutenzione, necessari per rendere funzionale il locale senza rivendicare alcun	
	indennizzo dal Comune. =====	
	In particolare, le riparazioni di piccola manutenzione, a carico della conduttrice ai	
	sensi degli artt. 1576 e 1621 c.c., sono in genere quelle riguardanti i pavimenti, gli	
	infissi interni ed esterni, gli apparecchi idrici, sanitari ed elettrici, compresi quelli	
	per il condizionamento dell'aria. Sono, altresì, a carico della conduttrice la	
	sostituzione di vetri, la tinteggiatura e la verniciatura di pareti ed infissi, allorchè	
	appaiono necessari. =====	
	Art. 7 – Divieti	

